

Studio Legale Avv. Raffaele Leone

Via Pontano 61, 80122 Napoli * Tel. 081/7618093 - Fax 081/19370521

pec: avvraffaeleleone@legalmail.it

Napoli 27.02.2013



ILL.MO SIG. G.I.P. C/O IL TRIBUNALE DI NOLA

DOTT. GIUSEPPE SEPE

TRIBUNALE DI NOLA

Deposito in MAR 2013
IL CA. di Provvedimento di Cassazione
N. 151874/115
Napoli 27/02/2013

CHIARIAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE

Il sottoscritto Avv. Raffaele Leone, difensore di fiducia del sig.

IOVINO LUIGI

Parte lesa nel procedimento penale n. 8656/012 R.G.N.R. e n. 9445/012 R.G.G.I.P. proveniente dai procedimenti penali n° 7841/09/21 R.G.N.R. e n. 6979/011 R.G.G.I.P., con il presente atto dichiara che intende proporre, come in effetti propone

RICORSO PER CASSAZIONE

Avverso l'ordinanza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Nola, Dott. Giuseppe Sepe, in data 18/02/2013, con la quale è stata disposta l'archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. come prodotta nell'interesse di Iovino Luigi, avverso la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei procedimenti di cui sopra.

MOTIVI

L'ordinanza va impugnata per evidente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p., lett. d) e lett. e) dello stesso articolo.

Emerge con assoluta evidenza dal contesto dell'Ordinanza impugnata che ha ritenuto l'opposizione alla richiesta di archiviazione infondata sulla scorta di tutto quanto, cui come si vedrà non è stata ritenuta attenzione alcuna dal Giudicante, di tutto quanto offerto e prodotto anche documentalmente all'attenzione del Giudice, così come del Pubblico Ministero procedente, a corredo, conforto e sostegno di quanto la parte lesa ha dovuto subire nella vicenda di cui trattasi per evidente preminente, prevalente, preventiva organizzazione e proposizione di tutto quanto era necessario per poter pervenire, elusa l'osservanza della normativa all'uopo prevista, della vigente legislazione in tema di costruzione edilizia, in danno degli stessi.

Si noti che quanto successivamente acquisito e riconosciuto anche attraverso la prima sentenza di condanna cui si è pervenuto innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Nola con la sentenza in data 13.02.2013 n° 377/013 a firma della Dott.ssa Ardolino in conclusione del procedimento dibattimentale n° 1309/09 del Tribunale di Nola, della cui veridicità, benché conclusasi con sentenza di applicazione di prescrizione, non può dubitarsi quando alla fondatezza dei rilievi mossi, attesa la parte motiva della sentenza opportunamente allegata.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evidenzia invece che già nella ricostruzione dei fatti l'estensore è caduto nell'indiscutibile errore in fatto ed in diritto, suffragato da errata interpretazione non solo delle ragioni che indussero la parte lesa a non sottoscrivere il rogito definitivo in data 16.11.1995, che non fu "successivamente ineseguito" bensì coevamente ineseguito perché già in quella sede si manifestò evidente ai compromissari Iovino-Leone l'impossibilità legale e giuridica, ancorché si fosse in presenza del notaio all'uopo incaricato di stipulare il definitivo, a causa della coeva valutazione dagli atti da sottoscrivere di vizi inerenti la regolarità urbanistica del bene oggetto del contratto in uno a quant'altro si evidenzierà nel prosieguo.

Il dato della coevità è un quid assolutamente imprescindibile, ed in ciò si concreta il manifesto errore del giudicante, per poter giungere alla evidente conclusione della quale non può prescindersi,

determinata dalla certa conoscenza della Del Vecchio Costruzioni S.p.A. della conflittualità di quanto rappresentato conforme, della cui insanabilità non potevano non essere coscienti, taciuta erga omnes in spregio alle normative urbanistiche e dei codici civili e penali.

Sul presupposto di tanto, evidente all'attenzione dei compromissari tanto da causarne il rifiuto alla stipula, è quanto con il presente ricorso, in contestazione dell'errata interpretazione del G.I.P. del Tribunale di Nola, si intende adeguatamente documentare.

La riprova di quanto assunto è inserita sia in quanto il Giudicante indica nella fase iniziale della parte motiva dell'Ordinanza impugnata nella quale, contrariamente a quanto risulta da tutto il contesto documentale come acquisito ed allegato al fascicolo penale, trova il suo elemento di discredito rispetto al vero, non come alterazione del dato storico, ma come erronea interpretazione del dato oggettivo dove è dato leggere "... sulla base della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 13.01.2004 confermata in Appello il 12.07.2005, che ordinava il rilascio dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita, stipulato dalla stessa Leone quale promissaria acquirente in data 23.07.1993 e successivamente rimasto ineseguito (l'avverbio successivamente è errato in fatto atteso che il rifiuto della Leone di stipulare il contratto definitivo fu certamente coevo e non successivo alla scoperta dei vizi inerenti la regolarità urbanistica del bene che si doveva compravendere, rilevati i vizi proprio in occasione della dichiarazione della loro esistenza presso il notaio che doveva procedere per la relativa stipula).

Il dato inoppugnabile della coesità della scoperta dei vizi e quindi del rifiuto di sottoscrivere il contratto è rappresentato oggettivamente ed indiscutibilmente dalla presenza dei coniugi Iovino/Leone all'uopo invitati e/o lo studio del notaio rogante e solo in quella sede dall'esame del contratto maturò la decisione di non sottoscrivere per manifesta illegittimità delle pretese della venditrice protese a trarre in ulteriore inganno i compratori con il detto trasferimento. Nel prosieguo, come poi è stato dimostrato nella sopra richiamata sentenza del Giudice di Nola, che ha

evidenziato l'esistenza di vizi dell'immobile pregressi alla data fissata per il rogito e mai condonati, confermando la fondatezza dei sospetti dei compromittenti.

L'esistenza/conoscenza di tali vizi non ebbe poi in nessun momento a impedire ai legali rappresentanti della Del Vecchio costruzioni S.p.A., ben consci di quanto avevano posto in essere nella edificazione in indubbia difformità nel complesso edilizio nel quale è insito l'appartamento compromesso dai coniugi Iovino e nel predisporre l'atto di trasferimento, non solo di ostacolare costituendosi nei relativi giudizi amministrativi e giurisdizionali resistendo, ma addirittura interponendo domanda riconvenzionale che, sostenuta (com'è dimostrato dalla su richiamata sentenza del Giudice di Nola) anche da consulenti del Comune, consentiva la pronuncia di sentenze che, di recente, com'è stato documentato in atti, non solo da magistrati penali, ma anche Dalla Suprema Corte di Cassazione in sede civile, che ha ritenuto di censurare annullandone l'efficacia.

In itinere la pervicacia da parte di tutti quanti si sono sentiti ed hanno sostenuto fatti e circostanze infondate in fatto ed in diritto, ben conoscendone ab initio l'infondatezza, non possono, così come ritenuto nell'ordinanza impugnata, essere mandati esenti da qualsivoglia conseguenza se è vero, come è vero, che l'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione il 2.03.2011 delle predette sentenze in primo e secondo grado in sede civile non rileva circa il comportamento e la condotta tenuta dai rappresentanti legali della società Del Vecchio Costruzioni e del suo legale Roberto Morante, che concreta giuridicamente ed oggettivamente una condotta finalizzata a costringere la parte promittente acquirente, con minaccia consistente nell'esercizio di azioni giudiziali, poi effettivamente poste in essere in sede riconvenzionale, a rilasciare il bene di cui i coniugi Iovino - Leone erano in legittimo possesso.

Su questo primo dato essenziale l'ordinanza impugnata cade nell'errore evidenziato con la conseguenza che poi la materiale esecuzione forzata della sentenza di 1° grado imposta ricorrendo a strumenti giudiziari concretizzatisi attraverso il prelievo forzato che lo Stato assicura a chi ha pretese di tutela legittime, mentre il bene posseduto dalla sig.ra Leone le è stato sottratto in base a

un titolo annullato dalla Corte di Cassazione con conseguenze che la difesa della controparte aveva il dovere di prevedere fin dal presentarsi con Domanda Riconvenzionale in 1° grado.

Il dato, in luogo di come è stato ritenuto dal Giudicante nell'Ordinanza impugnata, non è certamente sfornito di sufficienti elementi per sostenere in giudizio l'accusa di truffa ed estorsione, evidenziandosi sin d'ora che l'affermazione è di mero principio, ovvero di riscontro, e per di più sussistono in atti, a contrariis, numerose prove documentali e non, di senso assolutamente contrario alla mera affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata.

Né il dato, nel prosieguo, rimane contraddetto dalla ritenuta agibilità da parte della società Del vecchio Costruzioni sulla base di un titolo giudiziale atteso che proprio per il pregresso operato in scienza e coscienza dei titolari della S.p.A. di illeciti urbanistici posti in essere, l'elemento intenzionale in base al quale è configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 629 c.p. non resta svilito e nemmeno attenuato dalla circostanza, pure ritenuta nell'ordinanza impugnata che: "non può ragionevolmente sostenersi che il soggetto agente, ponendo in essere la suddetta sentenza, fosse consapevole di perseguire risultati inibiti".

La verità storica emergente e comprovata in atti è proprio quanto l'Ordinanza impugnata ritiene di non avere evidenziato o raggiunto, tanto indipendentemente da qualsivoglia valutazione circa la ritenuta ipotesi del dolo del Giudice in concorso con la parte, di cui vi è cenno nell'Ordinanza di Archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 16.12.2010 allegata agli atti, in quanto il titolo giudiziale costituirebbe per le parti del processo la regolamentazione legale delle contrapposte ragioni.

Ma tanto sarebbe certamente vero ove il comportamento fosse stato legittimo ma non in caso di comportamenti costituenti reato che rappresentano appunto le patologie inquinanti la legittimità giudiziaria, con la conseguenza che si deve ragionare non sulla scorta degli atti, come voluto nell'ordinanza impugnata, perché proprio attraverso quanto gli atti offrono con assoluta chiarezza si

deve giungere a ritenere di natura criminosa gli atti di esecuzione forzata su titoli esecutivi preventivamente noti nella loro illegittimità, ancorché erroneamente attribuiti, (come acclarato successivamente) ma esistenti dal momento stesso del loro insorgere, per fatto (ed omissione del vero) della parte vittoriosa.

E' proprio il dato della conoscenza pregressa degli abusi realizzati, di cui è stata acclarata la sussistenza in fatto ed in diritto con tutti i numerosi provvedimenti giurisdizionali che si sono succeduti nel tempo, di cui buon ultima la sentenza del Giudice Monocratico di Nola (acquisita agli atti con l'intervenuta costituzione di parte civile del Comune di Casalnuovo che ha provveduto ad annullare la licenza edilizia per la gravità degli abusi perpetrati è quanto caratterizza, concreta e determina con certezza la sussistenza dolosa delle ipotesi di reato che l'ordinanza impugnata ritiene insostenibile giuridicamente.

Del resto se la carenza sotto il profilo non solo normativo ma anche di carenza, per non dire contraddittorietà di motivazione, come eccepita sussistente nell'ordinanza impugnata resta accertata e nel contempo sostenuta validamente dalla ritenuta inesistenza di qualsivoglia richiamo, men che meno come mera negazione di principio, non solo di tutta la documentazione che la parte lesa ha offerto chiedendone l'acquisizione alla valutazione del Magistrato Giudicante, valga a mò di mero esempio al memoria depositata in data 9.01.2013 che si allega, ma anche e soprattutto tutti gli ulteriori documenti al di là di quelli già richiamati come quelli relativi alla copia conforme e i documenti autografi depositati per la Del Vecchio Costruzioni in data 30.11.99 dalla difesa costituita in persona dell'Avv.to Roberto Morante che addirittura sosteneva l'impossibilità della società di poter completare la pratica di condono di cui è cenno nella sentenza n° 379/2013 del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, ergo, la definizione positiva dell'istanza, ergo, la concessione in sanatoria, ergo, l'abitabilità! Così come ulteriore riprova, ove fosse necessario, della pregressa conoscenza della impossibilità di presentare al comune di Casalnuovo la documentazione per l'ottenimento delle relative autorizzazioni è comprovata anche dalla testimonianza

giudiziale dello stesso Rossi (liquidatore della del Vecchio Costruzioni ed imputato nel procedimento innanzi al Tribunale Monocratico di Nola – Dott.ssa Ardolino n.1309/09 di cui alla sentenza del 13/02/13) testimonianza depositata dall'Avv. Morante nella memoria di controparte del 30/11/99, documento allegato agli atti ed inoltre dall'aver gli stessi preso atto, come acquisito documentalmente agli atti, dell'esistenza della raccomandata protocollo 53150 del 7/12/95 con la quale il tecnico istruttore dell'istanza di condono n.2780/95 prot.10503 presso il Comune di Casalnuovo che intimava alla Società Del Vecchio l'integrazione dell'istanza non istruibile per carenza di documentazione e per incongruità dell'oblazione. Tali atti sono allegati al fascicolo processuale.

Di tutto quanto evidenziato ed acquisito agli atti non vi è cenno nell'ordinanza impugnata. Analogamente inascoltata e comunque nemmeno accennata in atti così come l'ordinanza impugnata è quanto era stato richiesto come approfondimento al fine di acquisire non solo le connivenze, attesa l'inadempienza della società del Vecchio a quanto avrebbe dovuto porre in essere, e quindi al provvedimento per l'abbattimento e/o acquisizione gratuita degli immobile al patrimonio indisponibile del Comune di Casalnuovo di Napoli la cui omissione ha consentito l'ultimazione di una enorme speculazione abusiva essendo stati gli immobili esitati benché privi dei requisiti di legittimità essenziali per la loro commercializzazione (conforme cassazione 7632/11). L'evidenza di quanto precede induce la difesa a ritenere la sussistenza di sufficienti elementi acché l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione

P.Q.M.

Vorrà in accoglimento emettere i necessari e conseguenti provvedimenti che riterrà di giustizia. Non resta che porgere come sempre i sensi della più perfetta osservanza.

Avv. Raffaele Leone

Si allegano: la memoria di cui è cenno in atti e l'ordinanza impugnata,